



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente-relatore

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott. Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 99/A/2024

nel giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa,

iscritto al n. 6945/R del registro di segreteria, promosso *Omissis* (C.F.:

Omissis), nato a *Omissis* il *Omissis* ed ivi residente in via *Omissis* n.

Omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vassallo del foro di

Catania (C.F: VSSGPP53A17C351J - PEC:

giuseppe.vassallo@pec.ordineavvocat Catania.it), presso il cui studio.

sito in Catania, in Via Morosoli n. 4, è elettivamente domiciliato e

presso il cui domicilio digitale ha chiesto di ricevere le comunicazioni

relative al procedimento.

contro

- la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione siciliana;

-l'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale

d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

per la riforma

della sentenza n. 45/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Siciliana il 06.12.2024, depositata il 02.02.2024 e notificata il 20.02.2024, che ha parzialmente accolto la domanda della Procura Regionale nei confronti dell'odierno appellante condannandolo al pagamento di un risarcimento del danno all'immagine della P.A. pari ad € 35.000,00.

Udito, nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante, l'Avv. Giuseppe Vassallo e, per il Pubblico ministero, il V.p.g. dr.ssa Maria Concetta Carlotti

FATTO

La Procura regionale conveniva in giudizio *Omissis* chiedendone la condanna, a titolo di danno all'immagine, al pagamento della somma di euro 60.244,32, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore della Guardia di Finanza, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

Il PM rappresentava, nell'atto di citazione, depositato in data 22 maggio 2023, che, con sentenza n. 709/2021, emessa in data 09.09.2021 e divenuta esecutiva in data 26.09.2021, il G.U.P. del Tribunale di Catania, a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., aveva condannato *Omissis* alla pena di 2 anni e mesi 10 di reclusione per il delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, previsto e punito dal combinato disposto degli artt. 81, co. 1, 319 e 321 c.p., e per il reato di corruzione elettorale previsto e punito dall'art. 86 del d.P.R.

570/1960; inoltre, a sostegno della domanda risarcitoria, il PM allegava diversi articoli di stampa on line del 22.01.2022 (ilfattoquotidiano.it, newssicilia.it, livesicilia.it, ansa.it, lasicilia.it, cataniatoday.it, siracusanews.it, augustanews.it) e l'ordinanza n. 1101 del 14.04.2021 del Tribunale di Catania sul reclamo avverso l'ordinanza di custodia cautelare del 01.03.2021.

A seguito dell'istruttoria condotta dalla Procura regionale, emergeva che *Omissis*, nella qualità di Vicebrigadiere della G.d.F. in servizio presso la Compagnia di Augusta, aveva asservito stabilmente la propria funzione al fine di agevolare B.O, mafioso affiliato alla famiglia catanese dei Cappello-Bonaccorsi e in particolare al gruppo facente capo a P.O., in cambio del sostegno elettorale ricevuto in occasione delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 per la nomina a consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Catania.

Al riguardo, la Procura regionale, richiamava la citata ordinanza, emessa, in data 1.3.2021 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nella parte in cui aveva evidenziato che il *Omissis* in cambio del sostegno elettorale di B.O aveva asservito la funzione esercitata a qualsiasi richiesta proveniente da quest'ultimo, tra cui lo svolgimento di attività di carattere intimidatorio nei confronti del titolare dell'Agenzia Marittima Boccadifuoco S.r.l., finalizzate ad assicurare il subentro in un subappalto, tramite la "FSI Services Srl" con r.l. di S. V. (amico di B.O), nella demolizione, presso il porto di Augusta, di una piattaforma dal valore di circa 6.000.000 di euro, nonché nei confronti di un altro imprenditore rimasto non identificato che era entrato in contrasto con

B.O e M.A.

L'Ufficio requirente richiamava, altresì, l'ordinanza di riesame della misura cautelare in carcere n. 475/2021 R.I.M.C., nella quale il Tribunale di Catania, con riferimento alla promessa di intervento del *Omissis* per la partecipazione alla suddetta demolizione nel porto di Augusta, evidenziava la palese contrarietà ai doveri di ufficio di tale condotta desumibile dalle modalità di intervento prospettate dallo stesso, personalmente e con l'auto di servizio, così da determinare nel titolare della suddetta Agenzia Marittima una situazione di soggezione causata dall'espressa manifestazione della sua posizione di appartenente alla GdF.

La Procura contabile prospettava, quindi, che la citata vicenda penale del *Omissis* aveva causato la lesione dell'immagine della Guardia di Finanza a causa della divulgazione della notizia al suo interno e dell'ampia risonanza mediatica nei media locali e nazionali, come dimostrato dagli articoli di stampa e dalle notizie agevolmente reperibili sul web, ritualmente acquisiti nel fascicolo di causa.

La Procura contabile riteneva, quindi, di quantificare l'entità del danno cagionato dal *Omissis* all'immagine dell'Amministrazione pubblica di appartenenza sulla base degli emolumenti lordi percepiti dallo stesso nel periodo di commissione del fatto, pari ad euro 60.244,32 nel biennio 2018-2019 (euro 30.293,58 per l'anno 2018 ed euro 29.950,74 per l'anno 2019).

Nell'atto di citazione, il PM controdeduceva alle allegazioni difensive, opposte all'invito a dedurre e, in particolare, affermava che, nel caso in

esame, la sentenza ex art. 444 c.p.p. era equiparabile ad una sentenza di condanna, anche seguito delle modifiche introdotte dall'art. 25 lett. b) del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Inoltre, con riferimento all'asserita non configurabilità del delitto di corruzione propria per mancanza dei presupposti, la Procura controdeduceva che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali di terzi, inteso come comportamento atto a realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali, anche se realizzato attraverso la realizzazione di atti legittimi, discrezionali e non predeterminati, risultava, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, riconducibile alla più grave fattispecie di corruzione per atti contrari ai doveri del proprio ufficio ex art. 319 c.p., poiché indirizzato alla realizzazione di atti contrari ai generici doveri di fedeltà, segretezza, obbedienza, imparzialità, onestà e vigilanza richiesti ai singoli pubblici ufficiali e come tale meritevole di un trattamento sanzionatorio più intenso e stigmatizzante.

L'Ufficio requirente, in tal senso, rilevava che le condotte realizzate dall'odierno convenuto rientravano a pieno titolo nel novero della fattispecie delittuosa dell'art. 319 c.p., in quanto poste in essere scientemente in un'ottica di asservimento a favore della famiglia mafiosa di B.O, che più volte, nell'ambito delle intercettazioni realizzate aveva definito il *Omissis* come soggetto "affidabile" e "capace", evidenziando quindi la corrispettività delle prestazioni illecite nel rapporto tra il convenuto e il clan mafioso.

Sempre nell'ambito di tale rapporto criminoso, il PM evidenziava che il corrispettivo al *Omissis* come contropartita della realizzazione di atti contrari ai propri doveri di ufficio era il supporto elettorale ricevuto dalla famiglia B. in occasione delle elezioni comunali per la Città di Catania, indette per il 10 giugno 2018, come risultava dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, allegate nel fascicolo del procedimento penale, dalle quali emergeva l'esplicita presenza di un accordo tra B.O e il *Omissis* in merito all'appoggio elettorale garantito da quest'ultimo. Ancora, con riferimento alle allegazioni difensive che negavano la sussistenza di rapporti tra B.O e *Omissis*, la Procura contabile controdeduceva che, dalle risultanze delle intercettazioni, risultava chiaramente la presenza di un rapporto di conoscenza e confidenzialità tra i due soggetti, elemento che poteva rilevarsi anche dal fatto che il convenuto si era prodigato nella compilazione di vari modelli e/o dichiarazioni finalizzate a far ottenere agli appartenenti della famiglia mafiosa agevolazioni o benefici di natura fiscale e assistenziale, anche se non spettanti, svolgendo tale attività anche per amici e sodali di B.O, come rilevabile dalle risultanze delle intercettazioni riportate. Inoltre, evidenziava, ad ulteriore riprova della piena consapevolezza del convenuto dell'appartenenza di B.O ai contesti criminali locali, la volontà, più volte espressa da parte del *Omissis*, di comunicare con lo stesso attraverso incontri in presenza, evitando che l'impiego di strumenti di comunicazione telefonica/digitale esponevano ad un maggiore rischio di intercettazione delle comunicazioni. Quindi, con riferimento alla circostanza rappresentata dalla difesa

secondo cui lo stesso, seppur detentore di patente militare, non avrebbe mai guidato un mezzo di appartenenza della GdF né vi sarebbe mai sarebbe salito a bordo, la Procura controdeduceva che, dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, emergeva che quest'ultimo, in più occasioni, aveva manifestato la volontà di utilizzare l'auto di servizio con l'esplicita finalità di amplificare il timore reverenziale della sua figura di pubblico ufficiale.

Inoltre, alla prospettata assenza di intermediazioni illecite per la distanza temporale di più di sei mesi tra la conclusione della campagna elettorale del 2018 e l'illecito esercizio di facoltà derivanti dall'appartenenza alla GdF al fine di danneggiare un piccolo imprenditore non meglio identificato nell'interesse di B.O e di M.A., cosa che escluderebbe il sinallagma criminoso tra i due eventi, la Procura contabile controdeduceva che le condotte oggetto dell'azione di responsabilità erariale per danno all'immagine riguardavano quelle ascrivibili al delitto di cui all'art. 319 c.p., che si erano realizzate in momenti diversi, anche successivi all'elezione del convenuto quale consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Catania (avvenuta nel giugno 2018), e non quelle riguardanti il delitto di scambio elettorale politico-mafioso previsto dall'art. 416-ter c.p.

Ad ulteriore riprova della presenza del legame di stabile asservimento agli interessi della famiglia B. da parte dell'odierno convenuto, la Procura contabile segnalava altresì la costante disponibilità dimostrata dal *Omissis* per la risoluzione di tutte le problematiche segnalate dai membri della famiglia B., anche attraverso la intermediazione con altri

impiegati comunali o rappresentanti della suddetta Circoscrizione comunale.

Una ulteriore circostanza, rilevata dalla Procura contabile a riprova del consolidato rapporto di fiducia e asservimento del *Omissis* alle richieste degli esponenti della criminalità organizzata locale riguardava, infine, la partecipazione diretta di quest'ultimo a conversazioni riguardanti le dinamiche e gli interessi di B.O e della sua associazione; infatti, in particolare, dalla conversazione carpita durante l'incontro del 14.01.2019, tra B.O, M.A. e *Omissis*, quest'ultimo si proponeva quale fautore di una serie di attività ritorsive nei confronti di un non meglio precisato imprenditore locale particolarmente invisibile ai due esponenti mafiosi in quel momento presenti, proponendo esplicitamente l'utilizzo dei propri poteri di polizia economico-finanziaria e suggerendo al contempo un'attività di controllo fiscale mirata, a scopo di avvertimento, così da evitare l'utilizzo di eventuali prove a loro carico acquisite per il tramite sistema di videosorveglianza della ditta.

La Procura contabile, quindi, evidenziava l'irrilevanza, dell'avvenuta presentazione da parte della difesa di parte convenuta, in data 25.01.2023, della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento, in quanto fino all'avvenuta conclusione della procedura ex art. 630, co. 1, lett. c) c.p.p., con eventuale pronuncia di sentenza di revisione, la sentenza di patteggiamento conservava la sua valenza di sentenza di condanna atta a legittimare l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale per danno all'immagine.

Con riferimento, ancora, alla contestazione sulla quantificazione del danno e alla mancata considerazione della somma di euro 10.000,00 versata in data 16.06.2021 dal *Omissis*, in favore del Fondo Unico di Giustizia a titolo di integrale risarcimento danni, interessi e spese del procedimento penale, la Procura contabile rappresentava che tale versamento, in quanto realizzato nei confronti di un fondo avente finalità, natura e destinatari diversi rispetto a quelli dell'azione erariale, non era rilevante ai fini della diminuzione o estinzione della pretesa risarcitoria azionata.

Il *Omissis*, quindi, costituitosi in giudizio, contestava preliminarmente le affermazioni della Procura sulla valenza della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., quale presupposto sufficiente a fondare la responsabilità erariale del convenuto per danno all'immagine della P.A., richiamando il tenore letterale della nuova formulazione riformata dell'art. 445, co. 1-bis del c.p.p.

Inoltre, rappresentava che la scelta di richiedere l'applicazione del rito ex art. 444 c.p.p. era stata motivata dall'esigenza di non sottoporsi ad un estenuante e tortuoso processo penale, con sicure ripercussioni sotto il profilo economico e familiare, senza alcuna implicita ammissione di colpevolezza in merito alle condotte contestate.

La difesa del convenuto, inoltre, contestava le conclusioni attoree sulla sussistenza di una condotta ascrivibile al *Omissis* integrante la fattispecie delittuosa della corruzione propria ex art. 319 c.p., in quanto i fatti oggetto del procedimento penale sarebbero stati posti in essere senza alcuna attinenza al ruolo di militare della GdF, ricoperto dal

Omissis, e senza l'impiego di poteri riconducibili alla pubblica funzione, evenienza che risulterebbe confermata anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche citate dalla Procura contabile, dalle quali non emergerebbe alcuna correlazione con l'attività e la posizione del *Omissis*, oltre al fatto che le stesse erano intervenute ,in massima parte, tra soggetti terzi, e, quindi, non erano opponibili a quest'ultimo, in quanto rimaste prive del contraddittorio dibattimentale.

La difesa di parte convenuta contestava, altresì, le allegazioni della Procura contabile in merito al sicuro rapporto di conoscenza e alla sinallagmaticità delle prestazioni tra il *Omissis* e il B.O, ritenendo che tali conclusioni derivassero da una erronea interpretazione delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra i due soggetti, dalle quali emergerebbe esclusivamente che il *Omissis* si era prodigato per la realizzazione di ordinarie pratiche burocratiche di poco conto nei confronti di B.O, senza ricevere alcuna contropartita in cambio, al solo fine di consolidare il legame con l'elettorato presente sul territorio e senza che tale aiuto integrasse alcuna condotta illecita o riguardasse atti del proprio ufficio di appartenenza; sul punto, la difesa precisava che il *Omissis* non aveva mai prestato servizio di contrasto all'evasione fiscale in quanto era addetto all'archivio della Compagnia di Augusta.

Altrettanto infondato era, per la difesa, l'assunto attoreo sull'asservimento del *Omissis* a B.O e al suo entourage ,che si sarebbe manifestato anche attraverso una sua attività di "intermediazione" con il titolare dell'Agenzia Marittima Boccadifuoco, in quanto, di ciò, non

sussisterebbe alcuna prova, considerato che il convenuto non conosceva quest'ultimo e non aveva contezza della gara di appalto per lo smantellamento della piattaforma né dell'ubicazione della stessa in quanto non era mai transitato nella zona del porto di Augusta viste le mansioni di ufficio svolte presso l'archivio del Compagnia di Augusta posta al di fuori dell'area portuale.

La difesa contestava, inoltre, che il *Omissis* avesse chiesto e ottenuto un sostegno elettorale dalla famiglia B., ed in particolare a B.O, nelle elezioni amministrative circoscrizionali del 2018 del Comune di Catania, considerato che dalle intercettazioni si evinceva che B.O non sapeva della candidatura del *Omissis* né emergerebbe alcuna richiesta di quest'ultimo o alcuna promessa da parte di B.O sul procacciamento di preferenze elettorali; sul punto evidenziava che B.O (il presunto corruttore) nemmeno si era recato a votare, mentre *Omissis*, già nelle elezioni del 2013, aveva ottenuto 829 preferenze per cui non avrebbe avuto la necessità di chiedere sostegno elettorale in cambio di favori o per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.

Con riferimento alla vicenda dell'interessamento per l'attività commerciale di B.S. A., nei pressi della Villa Pacini realizzatasi in data 25 luglio 2018, la difesa rimarcava preliminarmente l'estraneità del fatto rispetto al ruolo istituzionalmente svolto dal *Omissis* all'interno della GdF, ribadendo al contempo la totale liceità delle dinamiche intercorse con riferimento a tale vicenda, in quanto il convenuto si sarebbe limitato a fornire un parere informale prima della presentazione dell'istanza da parte del concessionario dell'attività,

anche in virtù del rapporto di amicizia che lo legava a B.S.A. risalente rispetto alla vicenda in questione.

Con riferimento al coinvolgimento nell'episodio dell'imprenditore da danneggiare su indicazione di B.O e M.A., la difesa ribadiva innanzitutto che tale vicenda si era verificata il 10 gennaio 2019, a distanza di sei mesi all'elezione del *Omissis* a consigliere di quartiere, evidenziando che il destinatario della promessa di interessamento non sarebbe stato B.O bensì M.A. e che non sarebbe rinvenibile alcuna sinallagmaticità di scambio di prestazioni tra i soggetti, vista l'avvenuta conclusione della tornata elettorale e la mancanza di alcuna utilità percepita dal *Omissis*; sul punto affermava che, in ogni caso, l'attività asseritamente promessa sarebbe risultata inattuabile da parte del *Omissis*, non avendo lo stesso mai prestato servizio in alcuna squadra volante o in alcun Nucleo di P.T. della GdF, risultando quindi privo di competenze tecniche e di operatività sul territorio che gli avrebbero potuto consentire di agire in danno dell'imprenditore.

Sul requisito del clamor fori, la difesa ha rappresentava che la Procura non aveva dimostrato l'effettiva ingente diffusione mediatica della vicenda in questione, né tantomeno l'esistenza di un concreto danno all'immagine patito dall'Amministrazione e non aveva neppure considerato il versamento di euro 10.000 effettuato al Fondo Unico di Giustizia che doveva ritenersi soddisfattivo, anche in un'ottica risarcitoria.

Con riferimento, quindi, alla pendenza del procedimento di revisione, la difesa sosteneva che tale procedimento aveva natura pregiudiziale

dovendo essere valutato come motivo di sospensione dell'odierno giudizio, in analogia a quanto avviene in sede penale ove è ammessa la sospensione dell'esecuzione della pena, perché lo scopo della norma (art. 635 c.p.p.) era quello di evitare l'esecuzione di una condanna suscettibile di divenire ingiusta.

Infine, con riferimento specifico alla quantificazione equitativa del danno realizzata dal Requirente contabile nella misura di euro 60.244,32, pari alla retribuzione lorda complessivamente percepita dal sig. *Omissis* nel biennio 2018-2019, la difesa di parte convenuta riteneva ingiustificato tale calcolo in quanto la Procura contabile aveva impropriamente utilizzato quale parametro di computo il criterio previsto dall'art. 55-*quiquies*, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001, in materia di assenteismo fraudolento.

Con la sentenza impugnata, il primo Giudice rigettava la richiesta di sospensione del processo contabile fino alla definizione del procedimento di revisione, ex art. 629 c.p.p. e ss., della sentenza penale di patteggiamento n. 709/2021 del 09.09.2021.

Rigettava anche l'eccezione secondo cui, dopo la nuova formulazione dell'art. 445, co. 1-bis del c.p.p. come modificato dall'art. 25, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia") entrato in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art 6 del D.L. n. 162/2022 conv. con mod. in L. 199/2022, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) non costituirebbe più idoneo presupposto per l'esercizio dell'azione erariale finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno all'immagine.

Quindi, con riferimento al merito, il primo Giudice osservava che, pur in assenza di efficacia extra-penale e di valenza probatoria della sentenza di patteggiamento, il Giudice contabile può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze istruttorie del relativo procedimento penale per accertare gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, senza che sia necessario che gli elementi emersi in sede investigativa penale debbano essere previamente validati nella sede dibattimentale del giudizio penale ordinario, sulla base del principio di circolazione delle prove tra i vari giudizi teso a non far disperdere, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto.

Nella fattispecie, osservava che la Procura regionale, nell'atto di citazione, aveva fatto esplicito rinvio al contenuto delle intercettazioni telefoniche e delle ordinanze cautelari del 01.03.2021 e del 14.04.2021 fornendo ampia prova della fattispecie di danno all'immagine contestata.

Dal suddetto materiale probatorio, secondo il primo Giudice, era emerso, in modo evidente, che il *Omissis*, nel periodo oggetto di causa, aveva fatto mercimonio della sua funzione di appartenente alla GdF con il noto esponente mafioso catanese B.O promettendogli, in particolare, in più occasioni un suo intervento, contrario ai doveri di servizio, per "intimorire" altri imprenditori al fine di recare utilità indebite a diversi esponenti di tale gruppo mafioso in cambio del sostegno

elettorale nelle elezioni della VI Circoscrizione del Comune di Catania del 10 giugno 2018; in particolare, il *Omissis*, con la stipula di tale patto corruttivo con B.O, sarebbe divenuto il finanziere di riferimento di tale gruppo mafioso manifestando in più occasioni la disponibilità a compiere personalmente e con l'auto di servizio atti contrari ai propri doveri di servizio.

Di fronte a tale prospettazione attorea, osservava che il convenuto aveva contestato la configurazione della fattispecie illecita quale corruzione propria e aveva dedotto di non conoscere O.B., negando di avere svolto attività di intermediazione illecita, minimizzando la vicenda e riconducendola alla normale dialettica politico-elettorale fra eletti ed elettori.

Al riguardo, il primo Giudice riteneva che la qualificazione giuridica dei suddetti fatti-reato, quale delitto di corruzione propria ex art 319 c.p., aveva superato il vaglio del GUP del Tribunale di Catania che nell'emettere la sentenza di patteggiamento n. 709/2021 ai sensi del comma 2 dell'art. 444 c.p.p., aveva ritenuto corretta tale qualificazione giuridica recata nell'imputazione del P.M penale ed accettata dal *Omissis* con la richiesta di applicazione della pena su richiesta.

Inoltre, non aveva alcun rilievo la circostanza che il *Omissis* svolgesse mansioni non implicanti l'esercizio di funzioni di polizia economico-finanziaria e l'utilizzo dell'auto di servizio in quanto si trattava di affermazioni prive di alcuna prova e, in ogni caso, ai fini della configurazione della corruzione propria, era necessario e sufficiente che l'atto contrario ai doveri d'ufficio oggetto del patto corruttivo

rientrasse nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto apparteneva ed in relazione al quale egli esercitava o potesse esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (cfr. Cass. pen., 23355/2016).

Ciò detto, il primo Giudice accertata la fondatezza della domanda attorea nell' "an" del danno all'immagine della GdF, il primo Giudice, in ordine al "quantum" dello stesso, osservava che, nella fattispecie, vista l'impossibilità di applicare il criterio legale del duplum, previsto dall'art. 1, co. 1-sexies, L. 20/1994, inserito dall'art. 1, co. 62, L. 190/2012, venivano in evidenza gli indicatori di lesività di natura:

- oggettiva (natura del fatto, modalità di consumazione dell'illecito, entità del danno patrimoniale arrecato);
- soggettiva (ruolo rivestito nell'organizzazione e nel procedimento dal soggetto agente);
- sociale (diffusione della notizia all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione),

elaborati dalla univoca giurisprudenza contabile (cfr. ex multis, C. conti, SS.RR. giur., nn. 1/QM 2011 e 10/QM/2003), in base ai quali, riteneva congrua una quantificazione del danno all'immagine pari a euro 35.000,00 da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria.

Nell'appello, l'appellante ha lamentato:

1. la violazione dell'art. 106, comma 1, del c.g.c., in quanto il primo Giudice non ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio di revisione della citata sentenza n. 709/2021, emessa in data 09.09.2021 dal G.U.P. del Tribunale di

Catania, riproponendo le stesse argomentazioni proposte nel giudizio di primo grado;

2. la violazione dell'art. 445, comma 1 bis, del c.p.p e dell'art. 115, 1° comma, del c.p.c., riportando, tra virgolette, quanto affermato nella memoria di costituzione, depositata in primo grado, e aggiungendo che il primo Giudice avrebbe *<<...omesso di prendere specifica posizione sulle difese della limitandosi a sostenere genericamente che "Di fronte a tale prospettazione attorea il convenuto ha contestato la configurazione della fattispecie illecita quale corruzione propria e ha dedotto di non conoscere O.B., negando di avere svolto alcuna attività di intermediazione illecita e minimizzando la vicenda riconducendola alla normale dialettica politico-elettorale fra eletti ed elettori", il che equivale ad non avere svolto quella autonoma valutazione dei fatti cui era tenuto, da condursi sulla scorta di quanto sostenuto da entrambe le parti e non da una sola, il che assume particolare importanza in ordine all'apprezzamento della gravità dei comportamenti ai fini della quantificazione del danno all'immagine della G. d. F....>>.*;

3. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., in quanto il primo Giudice, nella valutazione equitativa del danno:

- sotto il profilo oggettivo, non avrebbe tenuto conto che il *Omissis*, per quanto emergerebbe dalle stesse intercettazioni telefoniche prodotte dalla Procura regionale: a) non ha esplicitato alcuna richiesta di sostegno elettorale al sig. B.O; b) non ha posto in essere, al di là delle irrealizzabili promesse di

interessamento ed intermediazione, alcun atto contrario ai doveri del proprio ufficio né ha tentato di farlo; c) non può dirsi che sia stato contiguo al sodalizio capeggiato dal B. perché diversamente tale status si sarebbe dovuto manifestare anche dopo i fatti riferiti dalla Procura della Repubblica che si fermano al 2019 mentre la esecuzione della misura cautelare è avvenuta nell'agosto del 2021 e nell'intervallo di tempo di ben due anni non è stata accertata alcuna interlocuzione tra l'odierno appellante ed il predetto B.; d) non ha arrecato alcun danno patrimoniale né alla Amministrazione di appartenenza né ad alcun'altra Pubblica Amministrazione; e) non ha ricevuto alcuna utilità economica; f) non è stato provato che abbia comunque ricevuto in concreto un sostegno dal B. nella campagna elettorale;

- sotto il profilo soggettivo, non è stato tenuto conto del ruolo del tutto marginale rivestito dal *Omissis* nell'Amministrazione di appartenenza;

- sotto il profilo della diffusione della notizia all'interno e all'esterno dell'amministrazione, non si è tenuto conto del fatto che, trattandosi di notizie afferenti ordinanze cautelari e non quindi di una condanna irrevocabile, alcuna certezza si poteva nutrire, sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione, circa la responsabilità del *Omissis* con conseguente significativa attenuazione circa la perdita di affidamento nella Istituzione.

Nelle conclusioni scritte, il PM ha insistito per la conferma della

sentenza di primo grado.

In udienza, le parti presenti hanno ribadito le rispettive conclusioni.

DIRITTO

Il primo motivo di appello (con il quale è stata lamentata la violazione dell'art. 106, comma 1, del c.g.c. in quanto il primo Giudice non ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio di revisione della citata sentenza n. 709/2021, emessa in data 09.09.2021 dal G.U.P. del Tribunale di Catania) deve ritenersi infondato.

Infatti, l'art. 106 del c.g.c. individua, quale presupposto della sospensione, la connessione di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti giuridici diversi e autonomi, che risultino collegati in modo tale che la situazione giuridica della causa pregiudiziale, da accertarsi con efficacia di giudicato, si ponga come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente.

Per costante giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, *“la regola secondo cui la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia ‘dipenda’ dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da*

sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati" (SS.RR., ord. 3 luglio 2018 n. 8; id. 6 aprile 2018, n. 4, id. 14 marzo 2018, n. 3; id., 8 marzo 2018, n. 2).

Ne deriva (e ciò vale anche con riguardo alla sospensione per ragioni di mera opportunità: cfr. ordd. SS.RR. nn. 9/2015, 1/2016, 1/2017), che si è consolidato il principio della piena indipendenza del processo contabile rispetto a quello penale, civile o amministrativo, con la conseguenza che l'assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende inapplicabile al processo contabile l'istituto della sospensione disciplinata dall'art. 295 c.p.c. (ex multis, II Sez. centr. app. 26 aprile 2016, n. 450).

I predetti principi risultano coerenti con quanto statuito dalla Suprema Corte che, con orientamento costante, ritiene che l'art. 295 c.p.c. delinei una specifica ipotesi di sospensione ex lege, *"richiedendo non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati, ipotesi che ricorre nel caso in cui la causa pregiudicante abbia ad oggetto una situazione sostanziale che rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto della causa pregiudicata, essendo pertanto la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato"* (Cass. civ. Sez. II, 28 aprile 2006, n. 9901; Cass. civ., Sez. VI, 9 dicembre 2011, n. 26469; Cass. civ., Sez. VI, 24 aprile 2018,

n. 10101).

Nessun rapporto di pregiudizialità può, quindi, ravvisarsi, nella fattispecie, tra il giudizio di revisione del giudicato penale e quello per responsabilità amministrativa, atteso che l'esistenza del giudicato penale, ad oggi comunque non travolto dall'esito del giudizio di revisione, non è elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo della pretesa risarcitoria, azionata dal PM, e non è neppure una condizione dell'azione, ma costituisce un semplice presupposto processuale per l'azionabilità danno all'immagine.

Il secondo motivo d'appello appare parimenti infondato.

Infatti, il primo Giudice, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, ha fatto buon governo delle regole probatorie e di giudizio concernenti l'ammissibilità e l'utilizzabilità della sentenza di patteggiamento per la formazione del libero convincimento del giudice, anche nella loro conformazione successiva all'entrata in vigore della novella dell'art. 445 del c.p.p..

In particolare, l'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022 ed entrato in vigore il 30.12.2022, prevede che la sentenza di patteggiamento *“anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto*

previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

Ciò premesso, nel rinviare ex art. 5, del c.g.c. e art. 17, comma 1, N.d.A. al c.g.c., all’interpretazione della disposizione richiamata fornita da questa Sezione con le sentenze n. 2 e 79 del 2024, per ciò che qui rileva, il Collegio osserva che, nel caso in esame, gli elementi di prova, versati in atti e valutati dal primo giudice, sono costituiti dal complessivo materiale probatorio acquisito nell’ambito del procedimento penale, in sede di applicazione della misura cautelare, elementi ai quali si aggiungono gli articoli di stampa recanti la notizia delle indagini preliminari condotte e degli sviluppi del procedimento penale, tutti caratterizzati da una eco mediatica locale e regionale.

Detto materiale probatorio, è stato correttamente valutato dal primo Giudice che lo ha esaminato, in maniera integrale, ponendone a confronto gli elementi di prova forniti dalla pubblica accusa con le deduzioni, allegazioni ed argomentazioni difensive, e traendone conclusioni ricostruttive in ordine alla responsabilità dell’odierno appellante che si palesano razionali, complete, esaustive e convincenti; peraltro, le osservazioni dell’appellante, già prospettate in primo grado, non hanno fornito alcuna plausibile spiegazione al contenuto delle intercettazioni telefoniche, il cui testo è stato era stato riportato per esteso nell’atto di citazione; per di più, anche in questa sede, l’appellante si è limitato a riproporre pedissequamente e virgolettate, le stesse argomentazioni già proposte in primo grado senza specificamente contestare le argomentazioni della sentenza

impugnata, così come previsto dall'art. 190 del c.g.c., il che rende il motivo di appello ai limiti dell'ammissibilità.

Corretta, peraltro, appare anche la decisione del Collegio di primo grado di ammettere e valutare le intercettazioni telefoniche formate nel procedimento penale ed acquisite agli atti del processo contabile, anche se intervenute tra soggetti terzi.

Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza della Corte dei conti, sulla base delle indicazioni della Suprema Corte, ha ritenuto – con indirizzo ormai consolidato – l'utilizzabilità in sede extrapenale delle intercettazioni, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedurali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova (Cass. n. 5317/2017; n. 10017/2016; n. 1948/2016).

Inoltre, come ricordato da ultimo dalla Sez. I d'appello di questa Corte, con sentenza n. 150 del 2024, *"... la giurisprudenza contabile consolidata (Sez. II App. sent. n. 318/2020) sostiene che, in sede di accertamento di responsabilità amministrativo- contabile, il giudice fa ricorso a "qualsivoglia elemento e acquisizione probatoria avente valore indiziario, come per le intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini preliminari, che unitamente alle altre emergenze consentono al Collegio di ritenere comprovati gli addebiti per i quali è giudizio" senza che possa ritenersi "ampliabile, oltre i confini tracciati dal processo penale, l'ambito di operatività della inutilizzabilità (art. 268, co. 3 c.p.p., in relazione all'art. 191 c.p.p.)". (Corte conti, sent. n.*

318/2020 cit., che richiama Corte conti, Sez. III App., n. 172/2019).

Infine, in relazione al terzo motivo di appello, si osserva che, nella fattispecie, il danno all'immagine della P.A. appare evidentemente sussistente tenuto conto delle condotte illecite del *Omissis* e dell'ampia diffusione della notizia delle stesse nell'opinione pubblica che risulta provata dai numerosi articoli di stampa versati agli atti del giudizio di primo grado.

Al riguardo, la difesa dell'appellante si limita ad affermare labialmente che il *Omissis* "...a) non ha esplicitato alcuna richiesta di sostegno elettorale al sig. B.O; b) non ha posto in essere, al di là delle irrealizzabili promesse di interessamento ed intermediazione, alcun atto contrario ai doveri del proprio ufficio né ha tentato di farlo; c) non può dirsi che sia stato contiguo al sodalizio capeggiato dal B.perché diversamente tale status si sarebbe dovuto manifestare anche dopo i fatti riferiti dalla Procura della Repubblica che si fermano al 2019 mentre la esecuzione della misura cautelare è avvenuta nell'agosto del 2021 e nell'intervallo di tempo di ben due anni non è stata accertata alcuna interlocuzione tra l'odierno appellante ed il predetto B.; d) non ha arrecato alcun danno patrimoniale né alla Amministrazione di appartenenza né ad alcun'altra Pubblica Amministrazione; e) non ha ricevuto alcuna utilità economica; f) non è stato provato che abbia comunque ricevuto in concreto un sostegno dal B.nella campagna elettorale..." senza però fornire alcun valido elemento probatorio al riguardo; il che, unito alle risultanze probatorie esposte in precedenza, conferma che, nella fattispecie, il danno all'immagine

dell'Amministrazione deve ritenersi sussistente.

Tuttavia, il Collegio, tenuto conto dei predetti indicatori di lesività, elaborati dalla giurisprudenza in materia di quantificazione del danno all'immagine, ritiene che, nella fattispecie, possa ritenersi congrua una quantificazione del danno all'immagine in misura pari a euro 15.000,00 da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria.

Per quanto precede, l'appello deve essere parzialmente accolto e, in riforma della sentenza n. 45/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Siciliana il 06.12.2024, depositata il 02.02.2024 e notificata il 20.02.2024, il sig. *Omissis* deve essere condannato al pagamento della somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), in favore della Guardia di Finanza, da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria a cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo integrale.

Stante l'accoglimento parziale dell'appello, per questo grado di giudizio, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 45/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Siciliana il 06.12.2024, depositata il 02.02.2024 e notificata il 20.02.2024, condanna il sig. *Omissis* al pagamento della somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), in favore della Guardia di Finanza,

da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria a cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo integrale.

Spese compensate per il presente grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024.

Il Presidente- estensore

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 13/11/2024

Per il Funzionario preposto, Dott.ssa Pietra Allegra,
il Funzionario amministrativo Dott.ssa Silvia Galati (firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione,

omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 13/11/2024

Per il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Silvia Galati

(firmato digitalmente)